

ALLEGATO A

**Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013)**

La misura vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, erogando un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse.

L'analisi di contesto sulle zone caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici (zone montane e altrimenti svantaggiate) evidenzia le carenze strutturali di tali zone soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia poco più della metà dell'intero territorio regionale ed in esse si concentrano la maggior parte delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale- rispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).

**Beneficiari**

I beneficiari devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"- art. 3 "Agricoltore in attività" e ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

**Limitazioni**

Nel corso dell'anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione. Per risultare ammissibili, il titolo di conduzione delle superfici deve essere dimostrato a partire dal 15 maggio 2015. Il numero di ettari ammissibili è quello che risulta alla scadenza della presentazione della domanda di aiuto.

Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio regionale; nel caso in cui un'UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento.

La misura ricomprende tre sottomisure:

- 13.1 Indennità in zone montane
- 13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane
- 13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici

**Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”**

**Descrizione del tipo di intervento**

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone montane ai sensi dell’art. 32, par. 1 (a) del reg. UE 1305/2013 che si impegnano a mantenere l’attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2015.

L’impegno interessa la SAU dell’UTE a cui è riferita la domanda di adesione.

Sulla superficie agricola per la quale si richiede l’indennità è necessario rispettare quanto stabilito all’art. 4.c del Reg. UE 1307/2013, così come specificato dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: “Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

**Limitazioni**

L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone montane, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.”

L’archivio dei poligoni georeferenziate delle zone montane è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea.

**Tipo di sostegno**

L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione fisica della superficie agricola.

L’indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per singola UTE.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell’indennità	100%	80%	50%	20%

## **Minimali**

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

## **Risorse stanziare**

Per l'annualità 2015 sono stanziare risorse pari a 6,5 milioni di euro.

## **Formazione dell'elenco dei beneficiari e calcolo del sostegno per UTE**

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all'indennità.

Per ogni UTE che presenta domanda viene effettuato un calcolo teorico dell'indennità complessiva sulla base del suddetto criterio di degressività. L'importo per UTE così calcolato viene eventualmente ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili.

## **Sottomisura 13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane**

### **Descrizione del tipo di intervento**

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, par. 1 (b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2015. L'impegno interessa la SAU dell'UTE a cui è riferita la domanda di adesione.

Sulla superficie agricola per la quale si richiede l'indennità è necessario rispettare quanto stabilito all'art. 4.c del Reg. UE 1307/2013, così come specificato dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

### **Limitazioni**

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013."

L'archivio dei poligoni georeferenziate delle zone soggette vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea.

## Tipo di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un'indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall'ubicazione fisica della superficie agricola.

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per singola UTE.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

## Minimali

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

## Risorse stanziare

Per l'annualità 2015 sono stanziare risorse pari a 2,5 milioni di euro, da destinare complessivamente in maniera proporzionale tra le istanze presentate per la sottomisura 13.2 e per la sottomisura 13.3.

## Formazione dell'elenco dei beneficiari e calcolo del sostegno per UTE

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all'indennità.

Per ogni UTE che presenta domanda viene effettuato un calcolo teorico dell'indennità complessiva sulla base del suddetto criterio di degressività. L'importo per UTE così calcolato viene eventualmente ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili.

## **Sottomisura 13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici**

### Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici ai sensi dell'art. 32, par. 1 (c) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2015.

L'impegno interessa la SAU dell'UTE a cui è riferita la domanda di adesione.

Sulla superficie agricola per la quale si richiede l'indennità è necessario rispettare quanto stabilito all'art. 4.c del Reg. UE 1307/2013, così come specificato dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in

almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

### **Limitazioni**

L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli specifici, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.”

L’archivio dei poligoni georeferenziate delle zone soggette a vincoli specifici è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea.

### **Tipo di sostegno**

L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione fisica della superficie agricola.

L’indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone soggette a vincoli specifici; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per singola UTE.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell’indennità	100%	80%	50%	20%

### **Minimali**

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

### **Risorse stanziare**

Per l’annualità 2015 sono stanziare risorse pari a 2,5 milioni di euro, da destinare complessivamente in maniera proporzionale tra le istanze presentate per la sottomisura 13.2 e per la sottomisura 13.3.

### **Formazione dell’elenco dei beneficiari e calcolo del sostegno per UTE**

Non si prevede l’attivazione di criteri di selezione; viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all’indennità.

Per ogni UTE che presenta domanda viene effettuato un calcolo teorico dell’indennità complessiva sulla base del suddetto criterio di degressività. L’importo per UTE così calcolato viene eventualmente ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili.

## **Disposizioni comuni alle tre sottomisure**

### **Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari.**

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.

Le regole di condizionalità devono essere rispettate a livello di azienda e il mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti dall'allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

### **Rispetto attività minime**

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. Delegato UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Il rispetto delle attività agricole minime sulle superfici oggetto di domanda di aiuto rappresenta l'impegno specifico di misura.

### **Rispetto delle disposizioni specifiche di misura**

Le disposizioni specifiche di cui all'art. 35 del Reg. UE 640/2014 e al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto saranno dettagliate con successivo atto della Giunta regionale.

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi comporta l'esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall'inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

### **Adempimenti procedurali**

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 32/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in *domanda di aiuto* e *domanda di pagamento*.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di accesso previste per i beneficiari, alle condizioni di ammissibilità previste per le superfici e all'indennità minima erogabile per beneficiario.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 32/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

### **Fasi del procedimento**

Presentazione delle domande di aiuto	a far data dall'approvazione del presente atto ed entro il 15 giugno 2015
Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili	subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea

Le domande di aiuto devono essere presentate con le modalità previste dal punto 3.8 del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015 e s.m.i..

Le domande di pagamento, subordinate all'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020, faranno riferimento all'ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l'annualità 2015, pertanto ultimo piano di coltivazione verrà considerato utile ai fini della definizione delle superfici a pagamento.

Possono presentare domanda di aiuto anche coloro che hanno assunto l'impegno relativo alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e alla misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" aderendo ai bandi approvati con D.D. n. 1662/2010, n. 1663/2010, n. 312/2011, n. 311/2011, n. 431/2012, n. 432/2012, n. 807/2014, n. 806/2014;

L'elenco delle domande finanziate è fatto in base all'assegnazione finanziaria di riferimento.

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal giorno successivo al giorno da cui è necessario verificare il titolo di conduzione delle superfici ( 16 maggio 2015- 15 maggio 2016).

### **Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento**

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono disciplinate dal del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 marzo 2015.

### **Adempimenti successivi all'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020**

Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con atto successivo a seguito dell'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento tra l'altro a:

- modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente provvedimento
- approvazione dell'elenco dei beneficiari
- ammissibilità delle superfici in caso di modifiche alla scheda di misura richieste dalla Commissione
- comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno

Ai fini dell'attuazione del presente avviso è necessario richiamare anche gli atti che risultano a completamento dell'attuazione della misura:

- disposizioni specifiche delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015;
- disposizioni specifiche a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015;
- disposizioni specifiche di cui all'art. 35 del reg. delegato UE n. 640/2014 e al DM n. 180 del 23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto.